

Avv. Lucia Di Salvo
Via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 -c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO- ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **CIMILLUCA ROSSELLA**, nata a Palermo (Pa) il 20.08.1973 (C.F.: CMLRSL73M60G273B), residente in Palermo (PA) nella via G. Ventura n. 1, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi posto a margine al presente atto dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F.: DSLLCU68E50G273Y fax 091/7304196 ai sensi dell'art. 136 cpa e PEC: lucia.disalvo@legalmail.it), del Foro di Palermo, nonché elettivamente domiciliata presso la stessa al domicilio digitale come da Registri di giustizia PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,**
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,**
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM,**
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA,**
- **FORMEZ P.A. CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore** tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **FORMEZ P.A. CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A.** in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale e amministrativa in Roma Viale Marx,

15 00137 ROMA pec: protocollo@pec.formez.it risultante da Registro IPA

E NEI CONFRONTI DI

CORSALE MARINA nata Palermo il 10/11/1990 (C.F.: CRSMRN90S50G273B) e residente in Palermo nella via Papa Giovanni XXIII, 121 con domicilio PEC tratto da INAD avv.marinacorsale@pec.it;

LAZZANO ELDA nata a Palermo il 23/10/1997 (C.F.: LZZLDE97R63G273S) residente in Palermo nella via Domenico Costantino n. 5;

PORRELLO MARIA ELENA nata a Palermo il 06/10/1985 (C.F.: PRRMLN85R46G273D) e residente in Palermo nella Via Principe Di Villafranca n. 42 ;

FONTANA ANTONINO nato a Palermo il 11/08/1984 (C.F.: FNTNNN84M11G273X) e residente in Ficarazzi (PA) nella via Mare n. 86;

MESSANA ROSALINDA VALENTINA nata in Catania (CT) il 16/05/1982 (C.F. MSSRLN82E56C351Q) e residente in Canicattì (AG) Contrada Andolina snc.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della graduatoria di merito finale, pubblicata allo stato con la sola indicazione dei candidati vincitori del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente per il distretto di Corte d'appello di Palermo tra i vincitori nonché dei relativi provvedimenti di approvazione della ridetta graduatoria comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non essendo stata resa neppure nota la rosa degli idonei e i relativi punteggi;

dell'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PA” per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

del P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024 con il quale è stato disposto lo scorrimento della predetta graduatoria anche con riferimento al distretto della Corte d'Appello di Palermo, ancora una volta senza che la ricorrente figurasse tra i vincitori;

per quanto occorrer possa del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5.04.2024 nelle parti di seguito precisate;

di tutti gli atti, non conosciuti dalla ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Palermo, ivi inclusi quelli riguardanti la posizione dell'odierna ricorrente, allo stato sconosciuta, in forza dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori qui impugnata;

nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi - il verbale e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per il concorso in questione in relazione al distretto della Corte d'appello di Palermo, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, - il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, - la scheda di valutazione della odierna ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dalla stessa,

ed ancora, ove occorrer possa per l'annullamento del silenzio/rifiuto mantenuto sul reclamo presentato dalla ricorrente in data 28.06.2024 una volta appreso che lo scorrimento aveva interessato candidati con una votazione inferiore (32,2) rispetto a quella dalla stessa ritenuta propria (32,625)

nonché del silenzio/inadempimento/rigetto sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 2.07.2024 inoltrata per conoscere la propria posizione in graduatoria e il punteggio assegnato ai titoli dalla ricorrente indicati nella domanda di partecipazione;

nonché del silenzio/inadempimento/rigetto della richiesta dei dati dei

controinteressati di cui alla istanza del 5.07.2024

**PER L'AMMISSIONE CON RISERVA ANCHE IN
SOPRANNUMERO DELLA RICORRENTE**

E

PER L'ORDINE DI ESIBIZIONE

Della documentazione richiesta con le prefate istanze di accesso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella graduatoria dei vincitori dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e la posizione spettante in ragione dei titoli dichiarati e posseduti, anche in soprannumero, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione ed immissione in servizio onde consentirle anche l'accesso alle procedure di stabilizzazione a decorrere dal 1.07.2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del DL 80/2021.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, per il distretto di Palermo (Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo n°157 unità).

Nella domanda, presentata secondo il format previsto, la ricorrente ha dichiarato tra i titoli di preferenza ai sensi del DPR n. 82/2023:

- d) lodevole servizio per non meno di un anno presso la amministrazione che ha indetto il concorso;
- e) due figli a carico;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato;
- p) minore età.

Tra i titoli di studio, ha dichiarato altresì la laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza presso UNIPA conseguita nel 1990 con la votazione di 110 e lode, nonché l'esperienza lavorativa presso il Ministero della Giustizia come cancelliere

(seconda area) dal 13/10/2021 con contratto a tempo indeterminato di 100 ore lavorative settimanali e l'avvenuto svolgimento dell'attività di avvocato civilista svolta quale libero professionista per circa 19 anni dal 26/09/2002 al 13/06/2021.

Ebbene, secondo le previsioni del bando di cui all'art. 6 punto 3 lettera a) il voto di laurea avrebbe dovuto essere valutato 3 punti (110 e lode) mentre secondo la lettera c) della medesima disposizione, l'abilitazione alla professione di avvocato avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di ulteriori 3 punti.

A siffatto punteggio per i titoli indicati nella domanda, pari a 6 punti, avrebbe poi dovuto essere sommato il punteggio conseguito nella prova scritta sostenuta pari a 26,625 punti per un totale complessivo pari **32,625** punti.

Giova precisare che la ricorrente, ad oggi ha ottenuto esclusivamente notizia del punteggio riportato nella prova scritta, non avendo ricevuto alcuna comunicazione né in ordine al punteggio conseguito per i titoli indicati nella domanda né in relazione alla propria posizione in graduatoria.

Senonchè, al momento della pubblicazione della cd "graduatoria finale" avvenuta il 15.06.2024, la ricorrente si avvedeva di non figurare tra i vincitori della graduatoria relativa al Distretto di Palermo nonostante che con il punteggio predetto, pari ad almeno 32,625 punti, risultavano graduati utilmente e quindi vincitori i candidati dalla posizione dalla n. 123 alla n. 127 su 157 posti a concorso!

Dunque anche la ricorrente avrebbe dovuto essere inserita nella graduatoria dei vincitori atteso che il punteggio cui la stessa avrebbe avuto diritto e, come detto, pari a 32,625 risultava superiore ad altri candidati pure inseriti in graduatoria come vincitori e per i quali non risultavano evidenziate eventuali ragioni di riserva o precedenza!

La mera pubblicazione dei nominativi dei vincitori e dei relativi punteggi complessivi, senza alcuna altra idonea e dovuta indicazione neppure in ordine alle relative precedenze e preferenze, si chiudeva infatti con la laconica precisazione che *"La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n.541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti"*.

Anche il successivo scorrimento della prefata graduatoria presentava le medesime “anomalie” riguardando soggetti con una votazione pari a soli 32,5 punti, senza che la ricorrente vi figurasse!

Pertanto la ricorrente proponeva reclamo osservando che in ragione dei propri titoli: votazione di 110 e lode (3 punti) e abilitazione all’esercizio della professione (3 punti), dichiarata con la specificazione di avere svolto la libera professione quale avvocato civilista per circa 19 anni, come sopra indicato, e del punteggio conseguito nella prova scritta (26,625) avrebbe dovuto figurare tra i vincitori con il punteggio di 32,625.

E ciò vieppiù atteso che con la pubblicazione del ridetto “scorrimento” veniva precisato che *“ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026.*

Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi.”

Non avendo avuto alcuna risposta, inoltrava, altresì, istanza di accesso agli atti per conoscere la propria posizione in graduatoria e il punteggio effettivamente assegnatole nonché richiedeva i dati dei candidati utilmente graduati onde proporre ricorso innanzi a Codesta Autorità giurisdizionale.

Tuttavia non avendo avuto risposta e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, atteso il gravissimo danno ingiustamente ed inspiegabilmente patito, si vede oggi costretta a presentare il presente gravame affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 6 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. E DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGALITÀ PROCEDURALE STABILITE DALLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEALE E BUONA AMMINISTRAZIONE SANCITO DALL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 34, 51 E 97 COST- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI- IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E PRINCIPI DI CD LEGALITA' ALGORITMICA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 6 DELLA CONVEZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO -

Come esposto in punto di fatto, la ricorrente ha riportato nella prova scritta il punteggio di 26,625 punti cui avrebbero dovuto essere aggiunti, secondo le previsioni dello stesso bando di concorso (art. 6 punto 3 lettera a) e c):

3 punti per la votazione della laurea pari a 110 e lode e

3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato, per un totale complessivo pari **32,625** punti che ne avrebbe dovuto comportare l'inserimento nella graduatoria finale tra i vincitori.

Tuttavia non avendo potuto conoscere alcuna indicazione in ordine a quale sia in effetti ed in definitiva il punteggio effettivamente riconosciutole né in ordine alla propria posizione in graduatoria ed attesa la gravissima violazione di ogni regola di trasparenza da parte dell'amministrazione, l'unico elemento che oggi è in grado di fornire a Codesto TAR è l'evidenza della domanda a suo tempo presentata, ove i titoli posseduti ed indicati non presentano alcun elemento di incertezza e/o di incompletezza, e ciò nonostante, il mancato inserimento tra i vincitori.

Ed invero, per quanto riguarda la votazione del titolo di studio è stato interamente compilato il relativo riquadro con indicazione del "tipo": laurea vecchio ordinamento; "Denominazione": Giurisprudenza; "rilasciato da": Università degli studi di Palermo; "indirizzo": Università degli studi di Palermo;

“conseguito in data”: 26/10/1990; “durata”: 4; “voto (numeratore)”: 110; “voto (denominatore) 110; “lode” flaggato.

Pertanto secondo le indicazioni di cui all’art. 6 punto 3 lett. a) non è revocabile in dubbio che alla ricorrente debbano essere assegnati almeno punti 3 per la votazione di 110 e lode riportata per il titolo di studio, con conseguente illegittimità della eventuale mancata attribuzione di siffatto punteggio.

Inoltre, nello spazio previsto dalla domanda per i titoli riguardanti le esperienze lavorative presso privati, la ricorrente ha limpidamente indicato di avere svolto dal 26/09/2002 al 13/06/2021 l’attività di avvocato civilista come libero professionista.

Id est ha dichiarato di avere svolto per quasi vent’anni la professione di avvocato per la quale è necessario e propedeutico non solo il conseguimento dell’abilitazione ma altresì l’iscrizione al relativo albo!

Invero ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della l.n. 247/2012: *“L’iscrizione ad un albo circondariale e’ condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.”*

Condicio sine qua non per l’esercizio della professione di avvocato, dichiaratamente ed espressamente indicata nella domanda dalla ricorrente, con assunzione della relativa responsabilità penale per il caso di mendacio, è inequivocabilmente il possesso della relativa abilitazione, arricchita dalla avvenuta iscrizione all’albo e dallo svolgimento della professione legale per circa un ventennio!

Illegittima ed erronea dunque la mancata attribuzione del punteggio per la abilitazione, una volta dichiarato un titolo di servizio che necessariamente la presuppone, specie in ragione dei preclari insegnamenti di Codesto Ecc.mo TAR. (cfr. *ex plurimis* TAR Lazio Roma Sez. II n. 7565/2023).

Invero la valutazione di siffatto titolo, in quanto solarmente dichiarato ed

allegato alla domanda in ragione di quanto precede, giammai avrebbe potuto essere pretermessa e omessa in ragione di elementari principi di lealtà, neppure valorizzando la circostanza della mancata “flaggatura”, nella domanda di partecipazione, del relativo spazio specifico per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, trattandosi di un titolo comunque dichiarato, attraverso la specificazione della professione svolta in ragione del possesso del medesimo titolo, e dunque, “palesamente riconoscibile” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 28/2024) attraverso la inequivoca dichiarazione resa in altra parte della domanda.

In fattispecie pienamente sovrapponibili alla presente, Codesto Ecc.mo TAR, con l’avallo dello stesso Giudice d’appello, ha sempre ricordato che da tempo la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione delle domande, come sarebbe stato doveroso anche nella specie, poiché il titolo era già stato chiaramente e puntualmente dichiarato dal candidato nonché autocertificato.

Ed invero al più, in ipotesi, si tratterebbe di un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni rese dalla candidata ricorrente sul titolo posseduto; il che comporta che l’Amministrazione (se questa è la ragione del mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori!) ben avrebbe potuto e dovuto rilevarlo alla luce della intera domanda presentata attribuendole il relativo punteggio, eventualmente anticipando le già previste verifiche ai sensi del DPR 445/2000 in ordine a quanto dichiarato, senza che ciò potesse in alcun modo ledere la *par condicio* dei partecipanti. (Cfr. in termini TAR Lazio Roma IV n. 13815/2023).

Costituisce oramai *ius receptum* la interpretazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della l.n. 241/1990 quale vero e proprio “dovere di soccorso istruttorio”, in applicazione dei generali principi dell’ordinamento nazionale ed euro unitario di buona fede e di tutela della certezza giuridica e dell’affidamento nei rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa. “*Il medesimo istituto giuridico risponde inoltre, nel caso dei pubblici concorsi, ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. sottesi all’accesso agli impieghi nelle*

pubbliche amministrazioni “mediante concorso”, al fine di evitare che mere distrazioni o incomprensioni circa le regole di partecipazione possano ostacolare l’esigenza di selezionare i “capaci e meritevoli” (secondo la definizione di cui all’art. 34 Cost.), dovendo l’accertamento della capacità e della meritevolezza evidentemente riguardare, secondo un criterio di utilità sostanziale rispondente ai predetti principi di imparzialità e buon andamento, la prognosi circa il futuro svolgimento dell’attività messa a concorso e non la pedissequa presa d’atto dello svolgimento delle formalità del concorso, solo strumentale ai fini di tale accertamento.” (Cfr. Cons. Stato Sez. VII, n. 4245/2024)

Ed invero, secondo il preciso orientamento di Codesto Ecc.mo TAR *“specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione”.* (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975),

Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

In ogni altro caso, invece, come nel frangente, quando il candidato abbia dichiarato e quindi “allegato” i titoli da valutare, secondo le stesse coordinate segnate dall’Adunanza plenaria n. 9/2014 ovvero fornendo informazioni non reticenti e complete, il soccorso istruttorio deve necessariamente essere attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n.

5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. IV, 13 luglio 2023, n. 11818).

Del resto nel caso di specie, l'avere dichiarato di avere svolto per circa un ventennio la professione di avvocato, dichiarazione assistita dalle prescrizioni di cui al DPR 445/2000, non avrebbe richiesto particolari sforzi interpretativi o impegnato più del dovuto la valutazione rimessa alla Commissione esaminatrice, secondo l'art. 6 del bando, né potrebbe essere “giustificata” dal ricorso alle piattaforme digitali.

Proprio a tutela della *par condicio*, la giurisprudenza ha ritenuto di dovere superare le erronee attribuzioni di punteggio discendenti dalla rigidità dell'architettura della procedura telematica imposta ai partecipanti ove la stessa impedisca la esatta valutazione dei titoli rapportata alla realtà dei fatti, comportando una inadeguata e pertanto ingiusta ed illegittima valutazione dei titoli debitamente posseduti dall'interessata e dichiarati in uno alla domanda, dovendo in siffatti casi proprio invocarsi il “soccorso istruttorio” per ripristinare la *par condicio* secondo le predette coordinate.

Invero l'utilizzo di strumenti digitali all'interno di un procedimento amministrativo deve egualmente rispettare una serie di requisiti derivanti dal diritto interno ed europeo. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentt. 881/2020 e 1206/2021)

Infatti, ***“il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.”*** (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019).

Quindi, la valutazione della domanda della ricorrente giammai avrebbe potuto essere demandata in toto alla “piattaforma digitale” ed un intervento umano della

Commissione, cui in definitiva è rimessa la valutazione, avrebbe consentito di accertare il possesso del titolo siccome dichiarato.

In ogni caso, infatti, l'utilizzo di piattaforme digitali non può e non deve compromettere le garanzie che devono accompagnare ogni scelta dell'amministrazione, atteso che in definitiva si tratta pur sempre di decisioni e provvedimenti adottati da una P.A, per i quali viene in rilievo anche l'art. 41 della Carta di Nizza, ed il diritto ad una "good administration", ovvero la necessità che ogni valutazione che può avere effetti avversi su di una persona, adottata da una P.A., debba essere presidiata dalle garanzie procedurali quindi anche dal rispetto del ricordato "dovere di soccorso istruttorio" e assistita da una motivazione.

E ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. (Cfr. *ex plurimis* TAR Campania, Sez. III, n. 7003/2022; CdS Sez. VI n. 2270/2019).

Nel caso di specie, invece, come già evidenziato, la ricorrente non solo è stata privata della posizione cui avrebbe avuto titolo di aspirare quale vincitrice del concorso, ma è stata privata in radice della stessa conoscenza del punteggio assegnatole e della posizione conseguibile in graduatoria, e dunque costretta a ritenere "al buio" quali possano essere le ragioni del proprio mancato inserimento nella graduatoria!

E si badi bene! In ragione di quanto fin qui esposto, la mancata valutazione del titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non potrebbe neppure trovare giustificazioni nelle previsioni del bando, qui prudenzialmente impugnate, ove l'amministrazione le avesse illegittimamente ritenute ostative alla valutazione del titolo in patente violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati.

Invero, l'art. 4 del bando recante le modalità di presentazione della domanda, recita che *"i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione"*. Ma come ampiamente argomentato e

secondo quanto è agevole rilevare da una semplice lettura della domanda presentata dalla ricorrente, il titolo in questione è stato ben più che “dichiarato” essendo stato asseverato lo svolgimento della professione di avvocato che su tale titolo si fonda!

L’art. 6, a sua volta recante le disposizioni per la *“Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*, sancisce che *“La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante ricorso a piattaforme digitali.*

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.”

Anche siffatta disposizione non potrebbe giammai comportare la mancata valutazione del titolo in questione atteso che, pur non essendo stato flaggato lo spazio riservato al possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato, nell’apposito spazio riservato alla indicazione delle esperienze lavorative svolte presso privati, la partecipante ha doviziosamente indicato tutti gli elementi della professione forense svolta come avvocato civilista e dunque il possesso del titolo di abilitazione!

E così l’art. 8 rubricato *“Graduatorie definitive di merito”* prevede che *“dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli*

di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9.

La commissione esaminatrice provvederà ad acquisire ogni utile riscontro documentale di quanto allegato dai candidati, con le modalità che saranno indicate sul Portale “inPA” e sul sito del Ministero della giustizia. Ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio.”

Ed è chiaro, in questo caso, che la disposizione faccia riferimento ad eventuali difformità dei riscontri effettuati in merito a quanto dichiarato, ovvero una situazione del tutto differente dalla presente in quanto la ricorrente, come dimostrato anche dalla documentazione versata in atti, ha puntualmente, lealmente e compiutamente dichiarato nella domanda i titoli di cui è effettivamente in possesso.

Lo stesso art. 14 del bando, recante le cd norme di salvaguardia, precisa infine che *“Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.”*

Ovvero, anche in questo caso, laddove le verifiche effettuate su quanto dichiarato evidenziassero delle anomalie “sostanziali” tali da non consentire di accertare quanto dichiarato ovvero da snaturarne la portata.

In altri termini, poiché nel caso di specie, pur non essendo stato flaggato il riquadro relativo all'abilitazione, detto titolo è stato espressamente ed integralmente dichiarato nella diversa sezione delle esperienze lavorative e risulta essere stato, quindi, indicato –all'atto della domanda- in modo ben più che esaustivo nonché palesemente posseduto ed esplicitato alla data della domanda e in uno con la stessa, giammai avrebbe potuto esserne omessa la valutazione,

secondo i sopra richiamati insegnamenti.

A voler diversamente argomentare e ritenere che le predette clausole bando di concorso (o forse la relativa interpretazione datane dall'amministrazione) deponessero in senso ostativo alla valutazione del predetto titolo, palese ne risulterebbe l'illegittimità alla stregua dei superiori principi e insegnamenti, e pertanto mercede il presente atto se ne chiede l'annullamento.

Ed invero, per quanto ampia possa essere la discrezionalità nella predisposizione del bando di concorso, anche al fine di assicurare la speditezza della procedura, le relative clausole non devono essere eccessivamente ed irragionevolmente limitative del *favor participationis* specie in danno di candidati meritevoli e capaci, secondo i titoli posseduti e dichiarati, dovendo in ogni caso rispondere ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità nonché pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito.

Il cui effettivo rispetto, secondo gli insegnamenti anche di Codesto Ecc.mo TAR, non può giammai prescindere dal rispetto delle garanzie procedurali prime fra tutte la leale ed integrale valutazione della domanda anche in applicazione del dovere di soccorso istruttorio!

E ciò in quanto, si ribadisce, non si tratta di rimettere in termini la candidata consentendole la possibilità di fornire elementi non contenuti nella domanda originariamente inviata, ma soltanto di eliminare una mera difformità di carattere esclusivamente formale rispetto ad una domanda per il resto completa e assolutamente corretta: *"nel caso in esame viene in questione non una integrazione di documentazione deficitaria, quanto invece una mera "trasposizione", entro la modulistica predisposta dall'Amministrazione, di dichiarazioni già rese, ancorché in maniera non pienamente conforme a quanto stabilito nel bando stesso"* (TAR Campania, Napoli, 1000/2020) attesa la natura unitaria e non scindibile della medesima domanda.

Donde l'erroneità ed illegittimità del mancato inserimento della ricorrente nel novero dei vincitori.

Pertanto, prioritariamente si chiede il riconoscimento di punti 6 (3 per la

votazione del titolo di laurea pari a 110 e lode e 3 per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) in aggiunta al punteggio riportato nella prova scritta pari a 26,625 per un totale di punti 32,625 utile a posizionare la ricorrente tra i vincitori della procedura, fin dal primo contingente della graduatoria cd "finale".

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E DELLA LAUREA TRIENNALE – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Alle superiori considerazioni, per quanto allo stato non sia conoscibile l'interesse a siffatta ulteriore censura attesa la singolare "scelta" dell'amministrazione di rendere sostanzialmente "oscuri" gli esiti della procedura con una pubblicazione di graduatoria del tutto inadeguata ed incompleta, deve aggiungersi la palese discriminazione subita dalla ricorrente in possesso di una laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento.

Il bando in questione, in modo inammissibile all'art. 6 punto 3 titolato «punteggi attribuiti al voto di laurea » non ha previsto la dovuta e doverosa differente "pesatura" delle lauree cd "brevi" rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd "vecchio ordinamento", livellandole tutte con la medesima attribuzione di punteggio come segue, in relazione alla votazione conseguita.

Invero, *“3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:*

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

- i. 110 e lode, punti 3,00;
- ii. 110, punti 2,75;
- iii. 109, punti 2,50;
- iv. 108, punti 2,25;
- v. 107, punti 2,00
- vi. 106, punti 1,90;
- vii. 105, punti 1,80;
- viii. 104, punti 1,70;
- ix. 103, punti 1,60;
- x. 102, punti 1,50;
- xi. 101, punti 1,40;
- xii. 100, punti 1,30;
- xiii. 99, punti 1,20;
- xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
- xv. da 92 a 95, punti 1,00;
- xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
- xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
- xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
- xix. da 68 a 73, punti 0,60;
- xx. da 66 a 67, punti 0,50. ”

Di fatto attribuendo a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale pesatura e dunque operandone un inammissibile livellamento ancora una volta non adeguatamente focalizzato per la selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento di Codesto Ecc.mo TAR, l'equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 opera ai soli fini dell'accesso al concorso e non già ai diversi fini della valutazione dei titoli.

Infatti «Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea

vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale». Ove invece i titoli venissero “livellati” in identica valutazione come operato dall’amministrazione resistente «si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate»). (cfr. ordinanze del T.A.R. Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 e n. 530 del 14 febbraio 2022.)

Così del resto, per esempio nel D.M. n. 270/2004, recante le disposizioni concernenti l’autonomia didattica degli atenei, dove si afferma che il corso di laurea triennale “...ha l’obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali...” mentre il corso di laurea magistrale “...ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici...”.

Con la conseguenza che il punteggio indicato per la votazione pari a punti 3 per la votazione di 110 e lode, se fosse risultato assegnato ad una laurea triennale, avrebbe poi dovuto essere più alto per la medesima votazione di laurea riportata in esito alla frequenza di laurea Magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento!

Ad aggravare siffatta disparità di trattamento, del tutto illegittima ed ingiustificata, l’ulteriore previsione –in alcun modo circostanziata o motivata – per cui “Qualora il titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.”

“Premiando” vieppiù, addirittura con un punteggio aggiuntivo, la irrazionale e priva di equilibrio valutazione “identica” fatta per i diversi tipi di laurea e quindi finendo con l’attribuire una pesatura senz’altro *potiore* a quanti risultino in

possesso della sola triennale, specie se conseguita nel settennio ed “a prescindere” dalle ragioni della tempistica di siffatto conseguimento!

Al contrario, il bando avrebbe dovuto operare una attribuzione di punteggio che restituisse in modo proporzionale la diversa “pesatura” delle differenti tipologie di lauree ed in ogni caso circoscrivere rigorosamente il raddoppio del punteggio correttamente parametrato non certo asseverando ragioni distorsive (fuori corso etc).

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra candidati che hanno partecipato con tipologie di lauree diverse, la ricorrente ha subito una inammissibile nocumeto nel punteggio spettante!

Donde un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare dell’art. 6 sopra ricordato nella parte in cui non differenzia il punteggio per il voto di laurea in ragione della tipologia come sopra indicata.

Del pari illegittimo l’indiscriminato raddoppio del punteggio, già erroneamente parificato come detto senza distinzione della tipologia di laurea, legato esclusivamente al momento del conseguimento del diploma di laurea.

Sul punto, difficilmente ipotizzabile la coerenza della clausola contestata con il dettato costituzionale e con il diritto comunitario. Invero, la previsione dell’art. 14 D.L. . 80/2021 conv. nella l.n.113/2021 che rimette alla discrezionalità del Ministero la possibilità di raddoppiare il punteggio delle votazioni dei titoli di studio conseguiti nell’ultimo settennio, avrebbe dovuto essere applicata nell’ovvio e dovuto rispetto dei sopra ricordati principi di coerenza e pertinenza con le finalità della procedura, e dunque con l’applicazione di una serie di accorgimenti che non consentano di trasmodare in una ingiustificata e inammissibile “massificazione” ed elisione delle specificità dei singoli titoli!

Donde in ogni caso l’illegittimità della applicazione fattane dall’amministrazione resistente, trattandosi –nel frangente - di una ingiusta ed ingiustificata discriminazione, della quale peraltro non si individua la ratio, atteso che non risulta in alcun modo controbilanciata nè ancorata a rigorosi criteri che ne possano consentire una verifica di adeguatezza all’imprecisato scopo perseguito,

con la necessità di incrociare il conseguenti del titolo nell'ultimo settennio con il requisito dell'età, per esempio e comunque nel rispetto della differente valenza dei titoli sopra ricordata (differente pesatura della triennale rispetto alle magistrali etc).

Paradossalmente, invece, un soggetto che magari ha conseguito una laurea triennale nel settennio considerato perché fuori corso, con una votazione pari a 102 verrebbe in tutto e per tutto valutato alla stregua della ricorrente che ha seguito un corso di studi più impegnativo e riportato il massimo dei voti e la lode, in quanto entrambi i titoli verrebbero valutati con un punteggio pari a 3.

Di più! La votazione ed il titolo della ricorrente (laurea magistrale con 110 e lode!) risulterebbero in tutto surclassati da una "triennale" conseguita da un fuori corso con la votazione di soli 103!

Con evidente irrazionalità e discriminazione atteso che il "mero" criterio dell'epoca di conseguimento del titolo di studio nulla esprime in ordine alla preparazione e capacità dei concorrenti

Donde un ulteriore profilo di illegittimità del bando impugnato in parte qua nonché la patente illegittimità costituzionale del citato art. 14 per violazione delle norme sopra calendate ove non se ne ritenesse possibile una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso indicato.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1, D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA GRAVE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE AUTOIMPOSTE (ART. 10 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO)

In ogni caso, deve ancora una volta ribadirsi come l'amministrazione resistente si sia sottratta ai propri doveri di trasparenza e di comunicazione, pubblicando solo una parziale graduatoria finale con la indicazione dei soli vincitori e dei punteggi

complessivi dai medesimi riportati senza neanche consentire di comprendere la composizione di siffatti punteggi, i relativi titoli di precedenza e preferenze nonché le ragioni di eventuali riserve.

In tal modo non ha neppure consentito di conoscere la sussistenza e posizione degli idonei, non fornendo neppure modo di conoscere il punteggio conseguito o la posizione occupata nella graduatoria dalla medesima ricorrente, non avendo neanche proceduto ad una compiuta indicazione di tutti gli elementi qualificanti la graduatoria “monca” resa nota.

Nonostante invero il bando di concorso prevedesse all’art. 10 la pubblicazione della graduatoria di merito finale *“sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia”* garantendo attraverso il predetto portale le comunicazioni ai partecipanti, niente di tutto ciò è avvenuto, costringendo la ricorrente addirittura a fare istanza di accesso agli atti (pagando il relativo obolo!) per poter conoscere il proprio punteggio e il posizionamento nella graduatoria ma senza alcun successo!

Ne segue, alla stregua del compendio normativo indicato in epigrafe, l’evidente illegittimità del comportamento dell’amministrazione che non ha consentito ad oggi alla ricorrente di conoscere il contenuto di atti e documenti che ben vero avrebbero dovuto essere resi noti senza alcuna richiesta e che attengono addirittura anche alla propria partecipazione alla procedura concorsuale, con buona pace dei precetti di imparzialità e trasparenza, specie in relazione alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

E ciò vieppiù negando, ad oggi, lo stesso “diritto di accesso”, anche in violazione dello stesso art. 12 del bando di concorso che pacificamente lo consentiva, rendendo recessiva ogni posizione confliggente, di per sé comunque non prevalente secondo il chiaro disposto di cui all’art. 24 l.n. 241/1990 e smi.

Ed invero *“Ai sensi del summenzionato art. 24 comma 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale”* (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni

caso, qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo. (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

Nella specie, l'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, risulta formulata in rapporto di stretta strumentalità con la difesa del proprio diritto a partecipare validamente alla procedura concorsuale in ragione dei titoli posseduti e del malgoverno fattone dall'amministrazione, risultando pacificamente correlata ad interesse sostanziale qualificato e differenziato.

Di tal chè appare evidente la illegittimità ed odiosità del comportamento inerte mantenuto dall'amministrazione che non solo si è sottratta ai propri obblighi di pubblicità e trasparenza che avrebbero dovuto comportare la pubblicazione di una graduatoria finale completa non solo con riferimento alla posizione di ciascuno dei vincitori, consentendo di apprezzarne la composizione del punteggio ei titoli di precedenza/riserva e i relativi dati, ma addirittura ad oggi non consente alla ricorrente neppure di conoscere la propria posizione!!!

Contrariamente alle norme che, in materia di trasparenza, pubblicità e accesso, presidiano il diritto di conoscenza anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

Invece l'amministrazione resistente con il pretestuoso silenzio mantenuto, ha in definitiva "obbligato" la ricorrente a rivolgersi a Codesto Ecc.mo Tar anche al fine di vedere riconosciute pienamente le stesse possibilità di esercizio del proprio diritto di difesa, con un appesantimento che avrebbe potuto esserle risparmiato.

È evidente pertanto l'illegittimità del comportamento sopra stigmatizzato e financo del silenzio diniego fin qui opposto dall'amministrazione resistente.

Donde la fondatezza del ricorso proposto.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A. E 151 cpc

Ove si ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori candidati inseriti in graduatoria, sia quali vincitori sia quali idonei, atteso che il ricorso è stato già notificato ad alcuni controinteressati, mercè il presente atto si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami attraverso la

pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero della Giustizia indicato nel bando del presente concorso, alla stregua di quanto già disposto da Codesto Ecc.mo TAR con Decreto Presidenziale n. 2784/2024.

E ciò anche per ovviare alla difficoltà di reperire gli indirizzi cui notificare il ricorso e in ragione del gran numero dei controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto precede la palese sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno della pretesa azionata.

Del pari evidente la sussistenza del *periculum* atteso che ogni ritardo alla doverosa assunzione della ricorrente si traduce per la stessa nella perdita dei benefici legati alla effettiva prestazione dell'attività di servizio nonché determina, anche in ragione degli scorrimenti previsti, il consolidarsi di ulteriori posizioni antagoniste, per esempio in relazione alla individuazione della sede, come del resto già sancito in relazione alla procedura concorsuale in questione da Codesto Ecc.mo TAR Lazio con le ordinanze cautelari nn. 3099/2024 e 3098/2024

Per tutti questi motivi, e con espressa riserva di motivi aggiunti, si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR E S.E. IL PRESIDENTE

ciascuno per quanto di propria competenza

- in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati per l'effetto ammettendo con riserva, anche in soprannumero, l'odierna ricorrente nel novero dei vincitori della procedura in questione anche ai fini della relativa assunzione in ragione del punteggio effettivamente spettante;
- ove occorra autorizzare l'integrazione del contraddittorio a tutti gli ulteriori controinteressati inseriti nella ridetta graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo del presente giudizio attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero della

Giustizia indicato nel bando del presente concorso, alla stregua di quanto già disposto da Codesto Ecc.mo TAR con Decreto Presidenziale n. 2784/2024, ai sensi degli artt. 49 e 52 cpa e quale alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.R.I.;

- accogliere la istanza ex art. 116 cpa ritenendo e dichiarando l'illegittimità del silenzio diniego mantenuto dalle amministrazioni resistenti e, per l'effetto, ordinare alle medesime l'esibizione di quanto richiesto con l'istanza sopra precisata;
- quale mezzo al fine in ogni caso disporre l'acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 co. 2 cpa di tutte le informazioni e la documentazione relativa alla procedura concorsuale in questione in possesso della P.A. resistente;
- nel merito, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti indicate riconoscendo alla ricorrente il punteggio utile al posizionamento tra i vincitori del concorso in questione e conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre l'inserimento nella graduatoria dei vincitori con il punteggio e la posizione spettante in ragione dei titoli dichiarati e posseduti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione ed immissione in servizio onde consentirle anche l'accesso alle procedure di stabilizzazione a decorrere dal 1.07.2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del DL 80/2021
- ordinare all'amministrazione di eseguire l'*emittenda* decisione;
- vinte le spese di giudizio.

Con riferimento al presente giudizio il contributo è stato versato nella misura di legge pari a Euro 325,00 (ricorso in materia di pubblico impiego)

Palermo 29.07.2024

Avv. Lucia Di Salvo